

Rep.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO DI ANTELLA - BAGNO A

RIPOLI

L'anno 2011 (duemilaundici) addi ...(.....) del mese diin

Bagno a Ripoli

FRA

Il Comune di Bagno a Ripoli (di seguito: Comune), con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, C.F. 01329130486, in persona del Dr. Fabio Baldi, nato a Greve (FI) il 25.11.1959, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell'Area 5 "Servizi Istituzionali, Attività Culturali ed Economiche";

E

la Soc con sede in via in persona di (di seguito: aggiudicatario)

PREMESSO:

- che il Comune di Bagno a Ripoli è proprietario del Teatro dell'Antella, posto in Antella in via Montisoni 10, identificato al Catasto Fabbricati Provincia di Firenze Comune di Bagno a Ripoli Foglio Particella

- che, al fine di promuovere iniziative culturali e ricreative ricreative ed in particolare per la gestione in maniera professionale del Teatro Comunale di Antella, con Determina n. 627 del 10 Giugno 2011 è stata indetta procedura di gara per la concessione della gestione del Teatro Comunale di Antella per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015

- che, al termine di procedura ad evidenza pubblica, con

Determinazione n. del del Dirigente dell'Area 5, si è provveduto ad affidare la gestione del Teatro in oggetto a....., alla condizione che gli eventuali utili prodotti dovranno essere reinvestiti all'interno della medesima gestione,

- che la soc ha richiesto la gestione della struttura sopradescritta, impegnandosi ad effettuare attività di, alle modalità e condizioni meglio dettagliate nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, nonché nel progetto di gestione presentato unitamente ad essa, presentata in data prot., allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale (all. A);

- che sono state esperite dagli uffici comunali tutte le verifiche necessarie;

- che al fine di garantire la promozione dell'attività teatrale dovrà essere costituito un apposito comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, e composto dal Responsabile dell'Ufficio Cultura e da due rappresentanti delle Associazioni culturali operanti sul territorio comunale ed individuate, secondo obiettivi criteri di affinità con la materia dell'attività teatrale....., dall'Amministrazione Comunale. Tale comitato avrà il compito di raccogliere, selezionare e promuovere, in collaborazione con l'aggiudicatario, le iniziative culturali che implementino e potenzino la programmazione del "Teatro di Antella". Il Comitato, avrà sede presso il Teatro dell'Antella e dovrà riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi.

- che con la presente convenzione si intende regolare i rapporti con

l'aggiudicatario specificando in dettaglio le questioni relative alla promozione ed alla gestione del teatro;

Tutto ciò premesso e da aversi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Bagno a Ripoli concede all'Aggiudicatario, che accetta, l'organizzazione culturale, artistica ed economico-giuridica del Teatro dell' Antella, finalizzata anche alla produzione di attività di spettacolo nelle sue più diverse forme ed espressioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a gestire il Teatro dell'Antella e gli spazi annessi individuati come "Arena estiva", n. 2 camerini con locali di servizio, le stanze sulla destra e sinistra entrando dall'ingresso principale (piano terra), nei termini e con le modalità indicati nel presente atto.

L'aggiudicatario si obbliga ad improntare la gestione di quanto sopra al fine di realizzare gli obiettivi di promozione culturale e artistica che hanno determinato l'Amministrazione a procedere al presente affidamento.

Le parti convengono che al fine di realizzare gli obiettivi culturali di cui sopra, l'Aggiudicatario dovrà svolgere un'attività che coinvolga anche le figure artistiche e culturali tra le più significative tra quelle presenti sul territorio toscano ed in specie nel Comune di Bagno a Ripoli, con particolare riguardo alle realtà culturali già presenti sul territorio e già sostenute dal Comune di Bagno a Ripoli nel campo del teatro, musica,

danza, cinema e di ogni altra espressione artistica. L'aggiudicatario dovrà organizzare eventi ed incontri di ogni genere, con l'obiettivo primario di diffondere il pensiero culturale in tutte le sue forme e/o manifestazioni, seguendo una programmazione artistica, che possa coinvolgere e stimolare in primo luogo gli abitanti di Bagno a Ripoli, con particolare riferimento al pubblico giovanile ed anziano, nonché tutta la comunità toscana, con specifica attenzione a quella fiorentina.

Quanto sopra dovrà essere operato anche tramite le seguenti modalità:

- lo sviluppo di iniziative concrete di collaborazione con le Associazioni culturali del territorio al fine di promuovere la crescita culturale del territorio stesso;
- iniziative per promuovere tutte quelle forme di collaborazione ritenute opportune con le espressioni artistiche e culturali sul territorio comunale e nelle aree limitrofe.

Per la realizzazione di quanto sopra l'Aggiudicatario dovrà avvalersi preferibilmente dell'attività delle associazioni, nonché offrirà spazi e supporti ad attività, associazioni, enti e realtà artistiche che si inseriscono nel panorama culturale del territorio comunale.

Su tutto il materiale pubblicitario e di stampa (locandine, manifesti, programmi di sala e comunicati stampa) inerente ad ogni attività dell'Aggiudicatario, che verrà effettuata nel Teatro e/o nei locali annessi, dovrà indicarsi nell'intestazione il Comune di Bagno a Ripoli con la specifica menzione di: "Teatro Comunale di Antella".

ART. 2 - COMITATO DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE

E' costituito un apposito Comitato presieduto dal Sindaco o suo delegato, composto dal Responsabile dell'Ufficio Cultura e da due rappresentanti delle Associazioni culturali operanti sul territorio ed individuate dall'Amministrazione Comunale, secondo obiettivi criteri stabiliti dalla stessa (di affinità con la materia artistica e teatrale).

Tale comitato avrà il compito di raccogliere, selezionare e promuovere, in collaborazione con l'aggiudicatario, le iniziative culturali che implementino e potenzino la programmazione del "Teatro di Antella".

Il Comitato, avrà sede presso il Teatro dell'Antella e dovrà riunirsi, convocato dal suo Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi.

ART. 3 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

Il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario, per la gestione del Teatro dell' Antella di cui alla presente convenzione, la somma annuale massima di Euro 10.000,00 come contributo, pertanto esente IVA, per ogni stagione artistica, oltre a quanto eventualmente introitato a titolo di contributi da parte di Enti pubblici, Enti privati, soggetti privati e quanti altri, reperiti dallo stesso Comune e/o dall'Aggiudicatario, per l'attività dallo stesso svolta. Il contributo annuale del Comune sarà erogato in ragione del lavoro svolto dal Comitato di cui all'art. 2.

Entro e non oltre il 20 Settembre di ogni anno, in costanza –della presente convenzione, il Comune si riserva di determinare l'entità del contributo da erogare a favore dell'Aggiudicatario–per la successiva stagione teatrale.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a formalizzare nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti le domande di richiesta di contributi per la

gestione del Teatro agli Enti Pubblici, nonché a tutti quegli organismi di natura pubblica che possono contribuire ad incrementare la dotazione economica gestionale.

ART. 4 SUBCONCESSIONE DEL TEATRO

La struttura teatrale ed i locali annessi di cui sopra potranno essere concessi in uso a terzi da parte dell'Aggiudicatario.

In tal caso, i corrispettivi introitati, il cui importo dovrà essere concordato fra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale e comunque non potrà essere inferiore ai costi minimi di gestione indicati nella tabella che sarà concordata prima dell'avvio dell'attività.

ART 5 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a farsi carico:

- 1) di tutte le spese afferenti al personale tecnico, amministrativo, nonché di pulizia dei servizi al piano terreno, della stanza al piano terreno entrando a sinistra, ed infine del personale di sorveglianza utilizzato per lo svolgimento delle varie attività;
- 2) di tutte le spese necessarie per la corretta gestione dello spazio teatrale;
- 3) delle spese di pubblicità e promozione esclusivamente dell'attività promossa e gestita direttamente dall'aggiudicatario, ne restano escluse quelle attività in cartellone, presentate e concordate con il Comune, nonché con il comitato di cui all'art. 2, e le iniziative "Rassegna Scuola-Teatro" e "Schermi Irregolari".

L'aggiudicatario è obbligato, inoltre:

- 1) alla responsabilità prevista dal D.lgs.81/2008 e successive modifiche

e variazioni;

2) alla manutenzione ordinaria dei locali, impianti ed arredi del teatro e dei locali annessi (come specificati nell'art. 1), e conservati nello stato in cui vengono consegnati, quale risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio dalle parti il giorno _____;

3) alla manutenzione ordinaria degli altri locali che costituiscono l'intero immobile, dei costi per la predetta manutenzione il Comune si rivarrà sugli utilizzatori, ai quali è stata affidata la disponibilità dei locali.

4) alla gestione del Teatro Comunale dell'Antella con osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo facendosi carico di tutte le attività utili allo scopo;

5) di tutte le spese inerenti e conseguenti il rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo con esclusione delle iniziative autonome;

6) delle spese per la manutenzione straordinaria del Teatro e degli spazi annessi. Al fine di garantire la funzionalità della struttura, in caso di eventi imprevisti legati alla manutenzione straordinaria, l'Aggiudicatario potrà procedere all'intervento di riparazione, previa comunicazione scritta, inviata almeno 48 ore prima dell'intervento, all'Amministrazione Comunale che valuterà l'opportunità di autorizzare l'intervento suddetto. L'aggiudicatario si obbliga a stipulare una idonea assicurazione, anche di responsabilità verso i terzi, esclusivamente per tale attività di manutenzione.

Nel caso di utilizzo degli spazi da parte del Comune per proprie

iniziative, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune gli eventuali danni provocati al Teatro da parte di soggetti terzi onde consentire al Comune medesimo la richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario nell'ambito delle attività organizzate dal medesimo o da soggetti da esso incaricati risponde al Comune di tutti i danni provocati per colpa alle strutture e locali annessi.

A tale proposito è fatto obbligo all'Aggiudicatario di:

A) dare notizia di qualsiasi evento dannoso al Comune entro 3 giorni dalla constatazione dell'evento stesso;

B) provvedere limitatamente ai danni derivanti da comportamenti colposi, nei termini, modalità e condizioni indicati dal Comune, alla rimessa in pristino e/o risarcimento del danno provocato. La valutazione dell'entità del danno dovrà avvenire in accordo tra le parti.

L'Aggiudicatario, in armonia con quanto in precedenza stabilito, solleva indenne l'Amministrazione Comunale di ogni e qualsiasi responsabilità ad esso riconducibile per colpa, inerente e conseguente all'attività svolta, per quando riguarda la responsabilità verso terzi e verso fornitori in genere. L'Aggiudicatario dichiara che i rapporti e gli impegni con i fornitori sono dallo stesso assunti direttamente e che il Comune non è responsabile per nessuna ragione e titolo nei confronti di questi ultimi.

ART.6 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Alla scadenza della presente convenzione, il Comune dovrà corrispondere all'aggiudicatario, gli eventuali importi dovuti a fronte di miglioramenti apportati al teatro e/o ai locali annessi, come indicati

nell'art. 1, anche per l'acquisto dei materiali di arredo e di attrezzistica. Detti miglioramenti dovranno, tuttavia, essere espressamente autorizzati dal Comune prima della loro realizzazione.

Il Comune dovrà, inoltre, rilasciare quelle dichiarazioni che si rendano necessarie, che per legge o per regolamento spettano al proprietario del locale, ed intestare la licenza per l'esercizio di pubblico spettacolo all'aggiudicatario, in persona del suo presidente.

Considerato, inoltre, che l'attività del teatro è anche espressione delle realtà locali, e che la programmazione è concordata con l'Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà evitare la concomitanza con attività simili di spettacolo.

Il Comune si obbliga a mettere a disposizione dell'aggiudicatario un idoneo impianto di amplificazione, che arricchirà la dotazione di attrezzature del Teatro e che dovrà essere messo a disposizione degli enti, associazioni e quant'altri utilizzeranno il locale.

L'aggiudicatario si obbliga a mettere a disposizione del Comune, al di fuori del programma artistico predisposto in collaborazione con il comitato di cui all'art. 2, compatibilmente con l'attività artistica svolta, il Teatro dell'Antella, nella sua piena funzionalità. A tal proposito, il Comune dovrà comunicare all'Aggiudicatario le proprie richieste e necessità con un congruo preavviso (ordinariamente tre mesi) per le giornate già inserite nel cartellone. Pertanto, in sede di redazione del Cartellone, dovranno essere programmate anche le iniziative del Comune.

Per le giornate, invece, non interessate da programmazione in

cartellone sarà sufficiente un preavviso all'Aggiudicatario di 15 giorni. Per l'utilizzo del suddetto teatro da parte del Comune, le parti dovranno concordare il corrispettivo, fermo restando che questo non potrà superare i costi fissi e generali, aggiornati e concordati annualmente. Detti costi potranno essere oggetto, altresì di modifica nel corso dell'anno, a seguito di aumenti di tariffe non prevedibili, nell'ambito di quanto stabilito nella scheda tecnica, allegato B al presente atto, ove si riportano, in dettaglio, le voci dei costi fissi e generali, sostenuti per la realizzazione di uno spettacolo-tipo in una struttura analoga a quella del Teatro dell'Antella.

Si fa presente che relativamente ai costi per riscaldamento si dovrà opportunamente considerare lo stato delle condizioni climatiche (estate, inverno) alla data di svolgimento degli spettacoli stessi. L'Amministrazione Comunale e l'aggiudicatario, con la firma della presente convenzione, approvano la scheda tecnica di cui sopra.

Le variazioni che di volta in volta si renderanno necessarie alla scheda tecnica, di cui sopra, non comporteranno comunque modifiche al presente atto.

I costi tecnici sostenuti per le iniziative culturali del Comune, svolte all'interno della struttura teatrale in oggetto, saranno a carico dell'aggiudicatario, che comunque introiterà gli incassi prodotti. Nel caso in cui i sopracitati incassi, epurati dalle spese (SIAE, IVA, ...) non supereranno la quota concordata per l'utilizzo del teatro, il Comune effettuerà un conguaglio a favore dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si obbliga a rimborsare al Comune una quota pari ad un terzo di tutte le spese relative alle utenze ENEL, Gas, Tarsu e quanto di competenza della struttura teatrale a titolo di tributi, imposte e tasse inerenti.

ART. 7 POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità verso terzi e per danni provocati al teatro ed all'intero immobile, nonché agli impianti ed attrezzature, nell'ambito delle attività organizzate dallo stesso o da soggetti da questo incaricati;

ART. 8 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL TEATRO

Convengono le parti che tutti i proventi, derivanti sia dall'attività teatrale e dalle altre attività culturali e spettacolari in genere, sia collaterali di gestione (di ristoro e attività a terzi), poste in essere dall'aggiudicatario, saranno da questo direttamente introitati.

L'aggiudicatario dovrà rendicontare al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno indicativamente, sui programmi svolti, gli introiti percepiti dalle varie attività di gestione, effettuate annualmente nel corso del periodo di validità della convezione stessa. Alla medesima data, l'Aggiudicatario si obbliga a presentare al Comune il programma della futura stagione teatrale, onde consentire al Comune la valutazione circa l'erogazione del contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui dalla gestione risultasse un utile, salvo che non sia utilizzato per attività pluriennali e reinvestito in produzioni proprie nell'attività teatrale, questo dovrà essere detratto dal contributo che il Comune si è impegnato a versare ai sensi dell'art. 3.

Nel caso, invece, in venisse determinato un disavanzo, esso sarà a totale carico dell'Aggiudicatario, fatto salvo che esso non sia imputabile all'inadempimento, anche parziale, da parte del Comune.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è stabilita per 4 (quattro) anni e scadrà inderogabilmente il 31.12.2015.

L'Aggiudicatario si obbliga allo scadere della presente convenzione a restituire il Teatro ed i locali annessi. impegnandosi a conservarli secondo il buon uso, le normative ed i regolamenti in materia, nello stesso stato in cui sono stati consegnati salvo il normale deterioramento per l'uso e vetustà come luogo pubblico.

A questo proposito il Comune ha predisposto in contraddittorio con un rappresentante dell'Aggiudicatario un inventario riportante la descrizione delle caratteristiche della struttura teatrale, degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli arredi, e quando altro presente nel teatro. Tale inventario sottoscritto dalle parti è parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, anche se materialmente non allegato.

Le parti concordano che il programma delle attività teatrali che l'Aggiudicatario svolgerà nel periodo di concessione del Teatro è quello presentato all'Amministrazione Comunale e da essa approvato.

ART. 10 RECESSO

Nel caso in cui, dal controllo di gestione, dovessero emergere gravi difficoltà di carattere economico (anche legate a mancati contributi da parte di sponsor) per il regolare proseguimento della gestione, è

facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla presente convenzione con un preavviso di 45 giorni.

Le parti si riservano comunque di proseguire nel rapporto di collaborazione individuando di comune accordo modalità diverse per la continuazione della stessa.

ART. 11 NORMATIVA DI RINVIO

Per quando non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano a quanto disciplinato dalle normative civilistiche ed amministrative, nonché ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 12 SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il presente atto consta di n. pagine in carta resa legale e viene redatto in due esemplari, uno dei quali da servire per la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante del Comune di Bagno a Ripoli

Il Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria